

COMUNE di MALCESINE
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 11/07/1995
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 06/02/1997
Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 10/03/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27/03/2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 23/01/2009

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1	Istituzione della tassa	pag. 2
Art.2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	pag. 2
Art.3	Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 3
Art.4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 3
Art.5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 3

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6	Parametri	pag. 3
Art.7	Locali ed aree tassabili	pag. 4
Art.8	Locali ed aree non tassabili	pag. 4
Art.9	Computo delle superfici	pag. 5
Art.10	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 5
Art.11	Agevolazioni e riduzioni	pag. 5
Art.12	Classificazione dei locali ed aree	pag. 7
Art.13	Tassa giornaliera	pag. 8

TITOLO III - ACCERTAMENTI - CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art.14	Denunce	pag. 8
Art.15	Accertamenti e controllo	pag. 9
Art.16	Riscossione	pag. 9
Art.17	Rimborsi	pag. 9
Art.18	Sanzioni	pag. 9
Art.19	Contenzioso	pag. 10
Art.20	Disposizioni in materia di Statuto del Contribuente	pag. 10
Art.21	Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	pag. 10
Art.22	Interpello del contribuente	pag. 10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23	Obblighi degli Uffici Comunali	pag. 11
Art.24	Entrata in vigore	pag. 11
Art.23	Norme di rinvio	pag. 11
All. "A"	Disciplinare relativo al compostaggio domestico	pag. 12

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio Comunale, a far tempo dal 01/01/95 è istituita nel Comune di Malcesine, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo viene determinato ai sensi dell'Art.61 del D.Lgs. 507/1993.

Art.2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre i 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più prossimi.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, seconda apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla riduzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione,

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel caso sorgessero dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, (ad esempio un uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie non tassabile, per le seguenti categorie

produttive, si applicano, alle intere superfici dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- a) officine meccaniche e laboratori di riparazione: riduzione del 10%;
- b) tipografie artigiane e laboratori di produzione: riduzione del 10%;
- c) laboratori di servizi: riduzione del 10%;
- d) distributori di carburanti: riduzione del 10%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

Art.4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione, o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile non sono tassabili. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 4 anni, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art.5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree scoperte ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Per i locali adibiti ad abitazione e loro pertinenze, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune, non danno diritto a recuperi o rimborsi di tassa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6 - Parametri

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe sono soggette a deliberazione ed approvazione annuale da effettuarsi entro il termine di approvazione del relativo bilancio di previsione in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili.

Art.7 - Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle e i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, sale da gioco o da ballo o da altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'Art.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:

- a) aree adibite a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- b) le aree scoperte operative;
- c) le superfici di balconi e terrazzi, cubate o coperte con strutture fisse, nonché quelle utilizzate da attività ricettive e pubblici esercizi come plateatico con tavoli e sedie;
- d) le aree adibite a campeggi, le quali sono disciplinate dalle note esplicative dell'articolo 12 comma 4)

Nel caso di abitazioni/locali su più livelli, la superficie imponibile del vano scale è determinata dalla superficie a terra del vano stesso moltiplicata per il numero dei piani (considerando il piano terra ed escludendo l'ultimo piano). In presenza di una singola rampa di scale, la superficie è determinata dal prodotto della larghezza dello scalino per la proiezione orizzontale della rampa stessa.

Art.8 - Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento - comma 2°, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i luoghi ed i locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a ml. 1,50 o interclusi o in abbandono;
- b) edifici o parti di essi destinati ad esclusivo svolgimento di attività di culto;

- c) cavedi o cortili interni non accessibili;
- d) i luoghi e locali impraticabili o interclusi o in abbandono o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono del tutto la produzione di rifiuti;
- e) i depositi di materiali in disuso;
- f) gli alloggi non allacciati ai servizi a rete e non arredati minimamente ovvero le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- i) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- j) le superfici e le parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

I locali e le aree non tassabili di cui al comma precedente dovranno in ogni caso essere indicate nella denuncia prevista all'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 9 - Computo delle superfici

La superficie tassabile e misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. La superficie complessiva è arrotondata, per difetto o per eccesso, al metro quadrato se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

L'entità delle superfici è applicata sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Art.10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- del 33.33% per le abitazioni con unico occupante, residente nonché titolare di pensione sociale o assegno sociale con esclusione di qualsiasi altro reddito o proprietà immobiliare diversa dalla propria abitazione. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogata dall'I.N.P.S. e riservata ai cittadini che hanno compiuto i 65 anni di età, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione e/ o assegno sociale.
- del 25% per le abitazioni con un unico occupante, residente, di età superiore ad anni 65, non rientrante nella casistica della lettera a), per la sola unità occupata, qualora la superficie imponibile dell'unità medesima sia inferiore a 40 m.q., considerando in tale computo la sola unità abitativa. Tali situazioni devono essere attestate dal contribuente con autocertificazione e possono essere soggette a verifiche da parte dell'ufficio tributi.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti. Il contribuente che usufruisce delle tariffe ridotte è tenuto obbligatoriamente a fornire al Comune tutte le notizie, chiarimenti o certificazioni necessarie per l'istruzione della pratica nei termini stabiliti. In caso di inadempimento o di omissione totale o parziale decade automaticamente dal diritto di usufruire delle predette riduzioni.

Art.11 - Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie interessata calcolata con abbattimento del 20%;

- b) per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, danno luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie interessata calcolata con abbattimento del 20%;
- c) per le autorimesse a servizio delle attività ricettive, tassate nella categoria specifica dell'attività alberghiera, utilizzate esclusivamente per il ricovero delle autovetture degli ospiti: oltre i mq 80 di superficie, la tassa è calcolata con abbattimento del 50% della superficie rimanente;
- d) **COMPOSTAGGIO DOMESTICO:** Secondo quanto stabilito nell'apposito disciplinare facente parte integrante del presente Regolamento e contraddistinto come allegato "A", alle utenze domestiche del comune di Malcesine che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti compostabili è applicata, anno per anno e in base alle disponibilità economiche, una riduzione fino ad un massimo del 40% sulla tariffa uso abitativo. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° novembre ed entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente richiesta specifica all'ufficio tributi del Comune, utilizzando lo stampato appositamente messo a disposizione dallo stesso, nella quale attestino:
- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di cui all'all."A" del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti;
 - la regolare effettuazione del conferimento differenziato delle varie tipologie di rifiuto (carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro) e il deposito presso l'area ecologica di Navene di legno, ferro, ingombranti in genere;
 - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte del personale appositamente incaricato dal Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
- Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

In caso di certificata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione verrà recuperata la riduzione di tariffa indebitamente beneficiata, fino a cinque annualità precedenti.

e) **UTILIZZO ISOLE ECOLOGICHE A CONTROLLO AUTOMATIZZATO :** per gli utenti residenti nei centri abitati, per i quali è obbligatorio il conferimento controllato con tessere magnetiche nelle macchine posizionate sul territorio, che conferiscano regolarmente i loro rifiuti attuando un'attenta separazione degli stessi (carta, vetro, plastica, frazione umida), riducendo notevolmente la quantità residua (indifferenziato) si applica una riduzione tariffaria del 15 % (da applicare nell'esercizio successivo per consentire i dovuti controlli);

f) **SMALTIMENTO SEPARATO OBBLIGATORIO:** nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

e) Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressi previsti dall'art. 8 del presente regolamento:

- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, i sagrati e i cortili delle chiese;
- i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree o a mezzo di organismi o istituzioni i cui organi direttivi siano esclusivamente emanazioni del Comune;
- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico;
- edifici adibiti a scuole pubbliche per i quali lo Stato destina al comune apposito finanziamento.

Le riduzioni ed esenzioni, di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, e avranno decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste alle lettere a), b), c), d), e) del punto 1) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Per le esenzioni previste alla lettera d) del punto 2) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio servizi sociali, di concerto con l'assistente sociale, che accerta anche avvalendosi degli uffici comunali e finanziari l'esistenza dei requisiti e propone il diritto all'esenzione da determinare da parte della Giunta Comunale, previa indicazione di criteri di valutazione oggettivi.

Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Si applicano le disposizioni previste dal penultimo ed ultimo comma dell'art. precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art.12 - Classificazione dei locali ed aree

L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.

Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

In ordine all'applicazione delle diverse tariffe si adotta la seguente classificazione per destinazione d'uso:

Codice Tariffa	Classificazione locali ed aree	Note esplicative
1	Locali ad uso abitativo	Locali destinati ad abitazioni private e relative pertinenze
1	Uffici, agenzie, studi professionali	Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, assicurazioni, gabinetti medici, studi artistici
2	Abbigliamento, calzature, librerie, fatterie, ferramenta e beni durevoli	Locali adibiti a negozio ed eventuale relativo magazzino
3	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Si intendono comprese sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle
4	Artigiani di produzione beni specifici (falegname, fabbro, calzolaio, laboratorio, pelletteria)	Artigiani o imprese artigiane iscritte nell'apposito all'albo provinciale, istituito dall'art. 5 della legge 443/85 e definiti dagli articoli 2,3,4 della stessa legge
5	Alberghi senza ristorante	Locali per i quali non vi sia autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti destinati ad alberghi, locande, RTA, residence, affittacamere, strutture non classificate, BB, i quali forniscano esclusivamente il servizio di alloggio o di alloggio e prima colazione (garni);
6	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie	Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, paninoteche, pizza al taglio, esercizi anche all'aperto, mense aziendali
7	Plurilicenze alimentari e/o miste	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle
8	Campeggi, Distributori di carburanti	La tariffa per campeggio si applica alle superfici delle piazzole, dei bagni utilizzati per il campeggio e dell'ufficio utilizzato per il campeggio. Alle altre strutture insistenti sul campeggio, con i loro servizi, sarà applicata la tariffa delle rispettive categorie di appartenenza
9	Attività artigianali (Panifici, Parrucchiere, Barbieri, Estetiste, Laboratori alimentari)	Artigiani o imprese artigiane iscritte nell'apposito all'albo provinciale, istituito dall'art. 5 della legge 443/85 e definiti dagli articoli 2,3,4 della stessa legge
10	Casa di cura e riposo	Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza, ospedali, istituti di cura pubblici e privati
11	Esposizioni, autosaloni e Autorimesse, Magazzini e ricoveri automezzi di attività artigianali	Relativamente ai soli magazzini e ricoveri automezzi di artigiani o imprese artigiane iscritte nell'apposito all'albo provinciale, istituito dall'art. 5 della legge 443/85 e definiti dagli articoli 2,3,4 della stessa legge
12	Banche ed istituti di credito	

13	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	
14	Supermercati, Pane e Pasta, Macelleria, Generi alimentari	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle
15	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	Locali adibiti a negozio ed eventuale relativo magazzino
16	Bar, Caffè, Pasticceria	Locali ed aree destinati a bar, caffè, gelaterie, osterie
17	Alberghi con ristorante e agriturismi	Locali destinati ad alberghi, locande i quali forniscano servizio di alloggio con somministrazione di pasti ai clienti. Se nei locali vi sia autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti, la superficie di somministrazione risultante agli atti dell'ufficio commercio sarà tassata nella corrispondente categoria di ristorante;
18	Carrozzerie, Officine, Elettrauto	
19	Stabilimenti balneari	

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente. Quando, nel caso di più usi, risulti impossibile individuare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi, e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Art.13 - Tassa giornaliera

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di passaggio pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'Art.77 del D.Lgs. n.507/1993. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'Art.50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

TITOLO III - ACCERTAMENTI - CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art.14 - Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta esclusivamente su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente. La denuncia deve contenere l'identificativo catastale e l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno esser specificati:

- per le persone fisiche cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. La

spedizione viene considerata a tutti gli effetti a rischio del richiedente, fatta salva la spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le denunce incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

Art.15 - Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art.16 - Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo ed eventuali addizionali, spese, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

Gli importi sono arrotondati ai 0.50 € , per difetto se la frazione non è superiore a 0.25 €, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al saggio legale.

Art.17 - Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 % semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art.18 - Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 c.1 lettera d) del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473.

Art.19 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e/o di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art.20 – Disposizioni in materia di Statuto del Contribuente

Le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", si applicano ed integrano, per quanto compatibili, quelle disposte con il presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei contribuenti ovvero di chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante tutti gli atti tributari emanati consentendo l'estrazione di copie secondo le disposizioni del Regolamento comunale relativo al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi e previo pagamento dei costi di riproduzione degli atti richiesti e dei diritti di ricerca.

Gli atti dell'amministrazione comunale e dell'Ufficio Tributi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione o dell'Ufficio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un atto, questo deve essere allegato ovvero deve esserne riportato il contenuto rilevante al fine della corretta applicazione del tributo.

I provvedimenti di carattere tributario devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e/o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art.21 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o dell'Amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni medesime, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori delle amministrazioni stesse.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art.22 – Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie emanate da organi ovvero uffici comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta dell'amministrazione comunale o dell'ufficio competente, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione ovvero l'ufficio competente concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione o ufficio comunale entro il termine di cui al comma 1.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Obblighi degli uffici comunali

Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi degli articoli 126 e 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entra in vigore il 1° gennaio 2009.-

Art. 25 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO "A"

al Regolamento del Comune di Malcesine (VR) per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RIDUZIONE SULLA TARIFFA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1 – Metodi di compostaggio ammessi.

1.1 Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tariffa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

- Cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aereazione e facile rivoltamento.
 - Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te")
- Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

1.2 Il cumulo è consentito a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.

1.3 I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

2 - Materiale da compostare – "frazione umida".

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- fondi di caffè, filtri di thé;
- foglie varie, segatura e paglia;
- sfalci d'erba;
- rametti, trucioli, cortecce e patate;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna.

3 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tariffa rifiuti per il compostaggio domestico.

3.1 Con l'istanza di riduzione della tariffa rifiuti il richiedente a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e giardino di cui all'elenco al punto 2 tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio o di orticoltura.

3.2 La riduzione della tariffa rifiuti è applicata con riferimento all'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e (se esistente) alla prima pertinenza. L'entità della riduzione tariffaria sarà stabilita annualmente, con apposita deliberazione, sulla base delle disponibilità economiche.

3.3 La presentazione dell'istanza di sgravio agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro il mese solare in cui ha presentato l'istanza per uno dei sistemi ammessi.

3.4 Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

3.5 Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.

3.6 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

3.7 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare l'agevolazione tariffaria sarà revocata e si procederà al recupero della riduzione tariffaria indebitamente beneficiata con retroattività fino a cinque anni. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

3.8 Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare:

la raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro presso gli appositi contenitori/campane, rifiuti ingombranti quali arredi, mobilia, elettrodomestici, metalli, legno e simili conferendoli di persona presso l'Isola Ecologica di Navene o a mezzo servizio a domicilio istituito dal Comune. Eventuale rifiuto verde in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso gli appositi contenitori di raccolta e per nessun motivo dovrà essere conferito nei cassonetti R.S.U. o abbandonato nelle loro vicinanze. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nel punto precedente.

3.9 Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

4 – Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia.

4.1 L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante modello già predisposto dalla persona fisica contribuente presso l'ufficio tributi comunale, compilato in ogni sua parte e con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata dal 1° novembre ed entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La riduzione della tariffa verrà applicata con le bollette del successivo anno solare. L'istanza, ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani assimilabili", deve essere rinnovata annualmente.

4.2 Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello già predisposto.

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla bolletta successiva alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione.

4.3 Sulla base delle disponibilità economiche e materiali il Comune si riserva la facoltà di distribuire in comodato d'uso gratuito compostiere per uso domestico. Il possesso di una compostiera acquisita dal servizio pubblico non costituisce, di per se stesso, motivo di attribuzione automatica della riduzione tariffaria.